



news e informative

SCHEDA CARBURANTE E OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIABILI – LE REGOLE DA SEGUIRE FINO AL 31.12.2018 E LE NOVITA' 2019

Come noto, con il DL. Del 28.06.2018 n. 79 è stata disposta la proroga al 1 gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione; gli operatori del settore hanno comunque la possibilità di adottare volontariamente, sin da subito, la nuova modalità di fatturazione. A seguito della proroga della sola fatturazione elettronica per gli esercenti impianti stradali di distribuzione restano confermati i seguenti adempimenti dal 1^a luglio 2018:

- obbligo di pagamento dei rifornimenti di carburante esclusivamente con mezzi tracciabili ai fini della detrazione Iva e della deducibilità del costo Dal 1^a luglio 2018 infatti l'eventuale acquisto di carburante con pagamento in contanti comporta l'indetraibilità dell'Iva e l'indeducibilità del costo;
- obbligo di fatturazione elettronica nelle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nei passaggi diversi dalla vendita presso gli impianti stradali di distribuzione;
- tenuta della scheda carburante sino al 31.12.2018;
- obbligo di emettere fattura elettronica nell'ambito delle filiere di impresa per le operazioni rese dai subappaltatori o subcontraenti nel quadro di un contratto stipulato con un'amministrazione pubblica.

Come anticipato, l'obbligo di compilazione della scheda carburante resta sino al 31.12.2018. Pertanto, i soggetti passivi Iva che fino al 30.06.2018 hanno utilizzato la scheda carburante per dedurre il costo e detrarre l'Iva sui rifornimenti effettuati, dovranno continuare ad utilizzarla per tutto l'anno, evitando l'utilizzo contante.

Discorso diverso è invece per i contratti di "netting". Si tratta di contratti in cui il soggetto passivo Iva richiede l'attivazione di una carta per ogni veicolo aziendale, previa valutazione creditizia ad opera della compagnia petrolifera emittente; terminate le verifiche del caso, la compagnia assegna una carta per veicolo aziendale con la quale la società cliente potrà effettuare rifornimenti in tutti i distributori appartenenti al circuito della compagnia stessa. Al momento del rifornimento, utilizzando la carta viene garantita la tracciabilità dell'operazione ma non sarà emessa alcuna fattura dal distributore: l'effettiva fatturazione avverrà secondo tempi concordati tra il richiedente la carta e la società petrolifera (ad esempio ogni 15 giorni o ogni mese), con una fattura riepilogativa dei rifornimenti effettuati. In tal caso l'operazione esula dal consueto rifornimento presso impianto stradale in quanto la transazione avviene tra la compagnia petrolifera e il soggetto cessionario passivo Iva. Per questo motivo, la compagnia petrolifera dovrà emettere, a decorrere dal 1^a luglio 2018 la fattura elettronica in formato XML. Il cedente dovrà richiedere il codice destinatario del proprio cessionario al fine di poter recapitare correttamente la fattura elettronica tramite lo Sdl. Qualora il cessionario non sia ancora pronto a ricevere i flussi in formato XML potrà comunicare il proprio indirizzo pec (tale scelta equivale al codice destinatario "0000000").

Per quanto concerne le modalità di conservazione delle fatture elettroniche ricevute ed emesse, l'Agenzia delle Entrate – oltre alle modalità previste dal Provvedimento del 30.04.2018 - ha consentito di portare in conservazione la copia informatica della fattura anche in formato diverso da "XML", ad esempio in "PDF". Secondo il medesimo Provvedimento, le fatture elettroniche trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio possono essere conservate utilizzando il sistema gratuito messo a disposizione dall'Agenzia

Aderente a:



delle Entrate. Tale servizio gratuito reso disponibile dall'Agenzia ha ad oggetto la predisposizione e la trasmissione tramite SdI delle fatture elettroniche, nonché la gestione del servizio di conservazione, sui server Sogei Spa, nel loro formato naturale XML delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI. Tale servizio è utilizzabile accedendo al portale istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione tramite Entratel o Fisconline, oppure tramite l'ausilio del sistema SPID. Per usufruire del servizio di conservazione è necessario aderire all'accordo di servizio, pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia. Oltre alla modalità citata, l'Agenzia ha previsto un criterio alternativo per la conservazione delle fatture elettroniche, ovvero che le fatture transitate tramite SdI possono essere conservate in formati diversi dall'XML, ad esempio in PDF, JPG, TXT ecc., considerati idonei ai fini della conservazione (ovviamente tenendo conto delle regole che ne garantiscono l'immodificabilità, l'integrità, l'autenticità e la leggibilità a cui viene conferita la medesima efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto). Pertanto si potrebbe evitare l'utilizzo del sistema di conservazione dell'Agenzia, conservando le fatture elettroniche nei diversi formati previsti. Quest'ultima soluzione, alternativa al sistema di conservazione dell'Agenzia, appare adatta solo agli operatori che - obbligati alla fatturazione elettronica di determinate operazioni già dal 1 luglio - hanno scelto di conservare le copie informatiche delle fatture con la medesima modalità adottata precedentemente all'entrata in vigore dell'obbligo. In futuro però non sembra che tale soluzione possa essere portata avanti, in considerazione dell'obbligo generale di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 e dell'obiettivo principale di semplificazione della gestione documentale.

Brescia, 13 settembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it